REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/75 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 175/73 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che le domande di rimborso trasmesse alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia concernenti il 50 % degli aiuti per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari concessi dagli Stati membri devono contenere alcuni dati per i quali gli Stati membri devono osservare una forma di presentazione identica, in modo da facilitarne l'esame di conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2511/69 nonché l'adozione di una decisione in merito ;

considerando che, per consentire un efficace controllo delle domande di rimborso, gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione, per tre anni, i documenti giustificativi sulla base dei quali sono stati calcolati gli aiuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di rimborso compilate dagli Stati membri per gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69 devono essere presentate conformemente alle tabelle che figurano rispettivamente agli allegati I, II e III.

Articolo 2

Le domande di rimborso compilate dagli Stati membri per gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b) del regolamento (CEE) n. 2511/69 devono essere presentate nella forma seguente : per ciascun progetto d'investimento realizzato nel quadro del programma di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo contenente i dati che figurano nell'allegato IV.

Articolo 3

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e vanno presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione, sulla scorta dei dati contenuti nelle domande di rimborso, procede anteriormente al 31 dicembre successivo al rimborso delle spese indicate nelle domande medesime, purché quest'ultime siano complete e presentate nelle debite forme entro i termini previsti.

Articolo 4

Lo Stato membro tiene a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'ultimo rimborso della Comunità l'insieme dei documenti giustificativi o la copia conforme all'originale di cui è in possesso in base ai quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 2.

ALLEGATO I

Stato membro:

Dati relativi alle domande di rimborso presentate per operazioni effettuate nel quadro delle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1 a) del regolamento (CEE) n. 2511/69

(Riconversione delle piantagioni)

Spese effettuate dallo Stato membro durante l'anno civile:

Provincia Dipartimento	Beneficiario dell'aiuto (1)				Operazione di riconversione				Importo dell'aiuto concesso e data di pagamento		Importo del rimborso richiesto
	Nome e indirizzo	Numero d'ordine (2)	Superficie dell'azienda		Per reimpianto		Per reinnesto				
			Totale	Agrumaria	Varietà vecchie (ha)	Varietà nuove (ha)	Varietà vecchie (ha)	Varietà nuove (ha)	Reimpianto	Reinnesto	
Totali											

(1) Per ciascun beneficiario, indicare la data della decisione di concessione dell'aiuto.
(2) In ogni provincia o dipartimento, ciascun beneficiario avrà un numero d'ordine, con numerazione progressiva da un anno all'altro.

ALLEGATO II

Stato membro:

Dati relativi alle domande di rimborso presentate per azioni effettuate nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 a) del regolamento (CEE) n. 2511/69

(Aiuti a favore dei vivai)

Spese effettuate dallo Stato membro durante l'anno civile:

Provincia Dipartimento	Beneficiario dell'aiuto (1)		Investimento		Importo dell'aiuto accordato e data del pagamento	Importo del rimborso richiesto
	Nome o ragione sociale	Numero d'ordine (2)	Superficie	Capacità di produzione per varietà		
Totali						

(1) Per ciascun beneficiario, indicare la data della decisione di concessione dell'aiuto.
(2) In ciascuna provincia o dipartimento ogni beneficiario sarà contraddistinto da un numero d'ordine in successione continua da un anno all'altro.

ALLEGATO III

Stato membro:

Dati relativi alle domande di rimborso presentate per operazioni effettuate nel quadro delle disposizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2511/69

Spese effettuate dallo Stato membro durante l'anno civile:

Provincia Dipartimento	Beneficiario (1)					Reddito		Superficie riconvertita (ha)			Aiuto concesso		Rimborso richiesto
	Nome e indirizzo	Numero d'ordine (2)	Numero d'ordine per l'aiuto (articolo 1, paragrafo 1 a)	Superficie dell'azienda		Reddito dell'azienda (3)	Reddito per ha di agrumeto (3)	Inizio delle operazioni	Aranceti	Mandarineti	Importo	Data del pagamento	
				Totale (ha)	Agrumaria (ha)								
Aiuti concessi in base alle decisioni di finanziamento relative all'anno 19... (4)													
Aiuti concessi in base alle decisioni di finanziamento relative all'anno 19... (4)													
Aiuti concessi in base alle decisioni di finanziamento relative all'anno 19... (4)													

(1) Per ciascun beneficiario, indicare la data della decisione di concessione dell'aiuto.
(2) In ogni provincia o dipartimento, ciascun beneficiario avrà un numero d'ordine, con numerazione progressiva da un anno all'altro.
(3) Reddito medio durante i 3 anni che precedono la data di concessione dell'aiuto.
(4) Informazioni da fornire per ciascuno degli anni per i quali sono stati concessi degli aiuti complementari.

ALLEGATO IV

Dati relativi ad una domanda di rimborso presentata per un progetto di investimento realizzato nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b), del regolamento (CEE) n. 2511/69

1. Scheda riepilogativa di tutte le informazioni sul progetto, compilata a cura dello Stato membro e contenente :

 — l'identità del beneficiario ;

 — i dati tecnici sui lavori eseguiti, con specificazione delle capacità di trattamento poste in essere ;

 — il costo dei lavori eseguiti e contributo finanziario dello Stato membro.

2. Analisi economica precisa delle qualità e varietà di agrumi prodotte nella zona di applicazione del progetto, nonché degli obiettivi connessi con la sua realizzazione.

3. Certificato rilasciato dallo Stato membro contenente :

 — i dati essenziali della decisione di finanziamento del progetto ;

 — una dichiarazione che comprovi l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 b) e c), del regolamento (CEE) n. 2511/69.

4. Importo del rimborso richiesto al FEAOG.